ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 24 SETTEMBRE 2009, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE L'ABBATTIMENTO

Art. 6

Disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo dei pulcini maschi

Nei casi indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), i pulcini possono essere:

a) affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) utilizzati per l'alimentazione animale.

Versione in vigore dal 7 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento
Estremi	Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-205-2023/art-6-disposizioni-in-materia-di-reinserimento-o-utilizzo-dei-pulcini-maschi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it